

***Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca***

***Istituto Comprensivo di FILIANO***

***Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata - Ufficio Scolastico Provinciale di Potenza***

**C.M. PZIC830003- C.F.8000456076 e-mail** [**pzic830003@istruzione.it**](mailto:pzic830003@istruzione.it)

**P.E.C. :istcompfiliano@pec.it**

Prot. N° 436 A-3-2 Filiano; 02-03-2012

A tutto il personale in servizio

Ai Genitori degli alunni

Al Sito Web dell’ I.C. di Filiano

**Oggetto:Certificati-Nuove procedure**

L’art.15 della Legge n.183/2011 – entrata in vigore il 1 gennaio 2012 – ha apportato modifiche al

D.P.R. n.445/2000, Testo Unico delle disposizioni in materia di documentazione amministrativa.

In particolare è stato previsto che:

**1) le certificazioni rilasciate dalle Pa in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati.**

Nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi, tali certificati sono sempre **sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell'atto**

**di notorietà**. Dal 1° gennaio 2012 le amministrazioni e i gestori di pubblici servizi non potranno

più accettarli né richiederli: la richiesta e l'accettazione dei certificati costituiscono violazione dei

doveri d'ufficio. **(** Sono “gestori di pubblici servizi” Enti quali: Enel, Uffici postali, Ferrovie dello

Stato, Italgas, Trenitalia, etc. Sono invece Enti “privati” : banche, notai, assicurazioni etc.)

**2) i certificati dovranno riportare, a pena di nullità, la frase: " il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori**

**di pubblici servizi".**

**3) le amministrazioni sono tenute a individuare un ufficio responsabile per tutte le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi** da parte delle amministrazioni procedenti; tale adempimento risulta indispensabile,anche per consentire "idonei controlli, anche a campione" delle dichiarazioni sostitutive, a normadell'articolo 71 del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa;

**4) le amministrazioni devono individuare e rendere note, attraverso la pubblicazione sul proprio sito istituzionale, le misure organizzative adottate** per l'efficiente, efficace etempestiva acquisizione d'ufficio dei dati e per l'effettuazione dei controlli medesimi, nonché lemodalità per la loro esecuzione.

Per quanto non espressamente richiamato dalla direttiva n. 14 del 22 dicembre 2011 continuano

ad applicarsi le vigenti disposizioni che regolano la materia: in particolare quelle del DPR 28 dicembre 2000, n.445, come da ultimo modificate dall'articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n.

183 (legge di Stabilità 2012) e quelle del Codice dell'amministrazione digitale. Sulla base delle

suddette disposizioni su tutti i certificati rilasciati per la presentazione ad un Ente privato **deve**

**essere apposta una marca da bollo di euro 14,62.** Per quanto riguarda l’Istituzione scolastica, **sono esenti dal bollo**, ai sensi della legge n.405/90, gli atti e i documenti scolastici concernenti la frequenza, i diplomi, gli attestati di studio e la documentazione similare.

INDIVIDUAZIONE DEGLI UFFICI RESPONSABILI DELLA GESTIONE, CONTROLLO E TRASMISSIONE DELLE AUTOCERTIFICAZIONI E DEI DATI:

- Autocertificazioni e dati studenti : segreteria didattica

- Autocertificazioni e dati docenti e non docenti : segreteria amministrativa

- Autocertificazioni e dati altri utenti : segreteria amministrativa

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO Regg.

*-Prof.ssa Tania Lacriola-*